



REGOLAMENTO MERCATO  
“DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA”  
COMUNE DI CASALBORGONE



Comune di Casalborgone

## Articolo 1

### Fonti normative del Regolamento Comunale di Casalborgone per l'esercizio del commercio su area pubblica

- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799 del 1° marzo 2000;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

## Articolo 2

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina principalmente lo svolgimento dell'attività commerciale sull'area di mercato del Comune di Casalborgone, localizzata sulla superficie appositamente segnalata e demarcata compresa tra l'intersezione originata tra la piazza Cavour e la via Umberto I e tra quest'ultima e la via Regina Margherita, piazza Vittorio Emanuele II tutta, nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni.

## Articolo 3

### Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
  - a) **per commercio su area mercatale**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su area mercato, ovvero superficie pubblica o privata, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no;
  - b) **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o no, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d'alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
  - c) **per mercato straordinario**, l'allestimento supplementare del mercato svolto in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - d) **per aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (*posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee*), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n. 626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
  - e) **per posteggio**, porzione di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale;
  - f) **per posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i commercianti di prodotti ittici e battitori (operatori turnanti);
  - g) **per settore merceologico**, i settori **alimentare e non alimentare**;
  - h) **per specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
  - i) **per presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
  - j) **per assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;



#### Comune di Casalborgone

- k) **per commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- l) **per operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
- m) **per produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
- n) **per spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) **per spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p) **per area espositiva**, l'area destinata agli espositori di cui all'art. n. 40 del presente regolamento;
- q) **per delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
- r) **per autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
- s) **per autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
- t) **per planimetria**, l'elaborato grafico, che è parte integrante di questo regolamento, nel quale si individua l'area del mercato di Casalborgone, le demarcazioni e contrassegni dei posteggi in concessione e spunta dei vari settori.

#### Articolo 4

##### Individuazione del mercato settimanale di Casalborgone

##### - Ubicazione, estensione, periodicità, giorno, orario, settori, posteggi, aree di sosta -

1. Il mercato di Casalborgone è istituito, sulla base della normativa vigente.
2. Ai sensi e per gli effetti della delibera di Consiglio Comunale di approvazione di questo Regolamento il giorno del mercato di Casalborgone è da intendersi a cadenza settimanale ovvero ogni lunedì secondo gli orari all'**allegato A - TABELLA ORARI** che costituisce parte integrante del presente Regolamento
3. Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione di questo Regolamento l'ubicazione del mercato di Casalborgone, i settori e i posteggi con relativa specializzazione sono quelli indicati nell'**allegato B - PLANIMETRIA MERCATO DI CASALBORGONE**

#### Articolo 5

##### Deroghe all' ubicazione, estensione, giorno, orario, settori, posteggi, aree di sosta

1. L'articolo precedente e gli allegati A e B definisce l'ubicazione e la giornata di svolgimento del mercato sul territorio comunale di Casalborgone, tuttavia sono ipotizzabili le seguenti deroghe:
  - a) **rispetto alle condizioni di tempo**: nel caso di festività riconosciute dalla legge, cadenti nel giorno di mercato previa consultazione con i rappresentanti di mercato, lo svolgimento del mercato potrà essere posticipato o anticipato;
  - b) **rispetto alle condizioni di luogo**: nel caso sorga la necessità di effettuare lavori programmabili di adeguamento delle aree, oppure per altri motivi l'area mercatale non sia disponibile per lo svolgimento regolare del mercato, si provvederà al trasferimento temporaneo dello stesso su area atta a garantirne il regolare svolgimento. Tale area dovrà essere individuata con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, dovrà avere un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso e a garantire la sicurezza degli operatori, dei consumatori e delle merci;



**Comune di Casalborgone**

- c) in caso di grave rischio per l'incolumità degli operatori e dei consumatori dettata da situazioni anche meteorologiche gravi ed imprevedibili sarà sempre possibili da parte dell'Autorità Locale di P.S. e delle Forze dell'Ordine sospendere o annullare le operazioni di mercato e non verranno conteggiate le presenze/assenze degli operatori.

**Articolo 6  
Orari mercato**

1. L'orario di svolgimento del mercato viene stabilito dal presente Regolamento (ved. Allegato A) e può essere modificato con apposita ordinanza sindacale contenente:
- a) gli orari di inizio e fine delle attività di vendita;
  - b) le fasce orarie di occupazione dei posteggi;
  - c) gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta;
  - d) le eventuali differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale;
  - e) gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione sull'area e alla occupazione della stessa;
  - f) eventuali deroghe particolari.

**Articolo 7  
Articolazioni merceologiche**

1. Al fine di garantire il bilanciamento della distribuzione merceologica l'area del mercato di Casalborgone è strutturata nei seguenti settori:
- a) ALIMENTARI
  - b) EXTRALIMENTARI
  - c) PRODUTTORI AGRICOLI
2. per le ragioni di cui al precedente comma 1 alcuni posteggi sono articolati anche secondo specializzazione merceologica come segue:
- a) Settore Alimentare – Specializzazione nella vendita di Prodotti ittici - n° 1 posteggio
  - b) Settore Alimentare – Specializzazione nella vendita di Prodotti avicoli e carni in genere anche con eventuale girarrosto annesso - n° 2 posteggi
  - c) Settore Alimentare – Specializzazione nella vendita di Prodotti ortofrutticoli - n° 2 posteggi
  - d) Settore Alimentare – Specializzazione nella vendita di Prodotti caseari e di salumeria - n° 2 posteggi
  - e) Settore Alimentare – Specializzazione nella vendita di Prodotti di gastronomia e da forno – n° 1 posteggio
  - f) Settore Extralimentare – Specializzazione nella vendita di Abbigliamento – n° 2 posteggi
  - g) Settore Extralimentare – Specializzazione nella vendita di Calzature, Pelletterie e accessori d'abbigliamento – n° 2 posteggi
  - h) Settore Extralimentare – Specializzazione nella vendita di Casalinghi – Prodotti per la pulizia – n° 2 posteggi;
  - i) Settore Extralimentare – Specializzazione nella vendita di tessuti – prodotti di merceria - abbigliamento intimo – Tendaggi – n. 2 posteggi;
  - j) Specializzazione nella vendita di prodotti floreali – n° 1 posteggio.
  - k) Settore alimentare – specializzazione dolciumi / pasticceria – n. 1 posteggio
3. Nel settore extralimentare restano liberi dal vincolo della specializzazione n° due posteggi (ved. All. B)



Comune di Casalborgone

## **Articolo 8**

### **Modalità di concessione di posteggi e dimensioni di posteggi**

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi,
2. in base alla programmazione del Comune, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sull'area pubblica messa a bando potrà anche essere rilasciata con riferimento alla specializzazione merceologica del posteggio e sarà vincolante;
3. la cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge.
4. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento del rinnovo stesso. Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi alle imposte sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e/o sulle iniziative pubblicitarie, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dal Comune di Casalborgone per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
6. Le dimensioni dei posteggi sono quelle rilevabili dalla delibera di Consiglio Comunale e dalle planimetrie ad essa allegate.

## **Articolo 9**

### **Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi**

1. È vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso; non verranno assegnati posteggi oltre ai termini delle operazioni di spunta che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili e comunque degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.
2. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta.
3. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti di Polizia Locale del Comune di Casalborgone o del Servizio Associato o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune.
4. All'orario stabilito il partecipante alla spunta deve essere in possesso dell'autorizzazione originale di commercio su area pubblica ed esibire la stessa durante le operazioni; disporre delle



Comune di Casalborgone

attrezzature di vendita, delle merci e delle attrezzature contabili/fiscali, qualora non sia il titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire ogni titolo utile a comprovare la titolarità alla sostituzione nell'esercizio di vendita.

5. L'assegnazione dei posteggi dei vari settori merceologici e dei posteggi c.d. specializzati è effettuata secondo i seguenti criteri:
  - a) rispetto di graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese ed, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.
  - b) I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, nelle forme dovute, all'ufficio amministrativo titolare del relativo procedimento ai fini della formulazione delle sopra richiamate graduatorie che vengono aggiornate, mensilmente, per ogni singolo giorno della settimana in cui si tiene il mercato.
6. Il provvedimento di approvazione provvisoria delle graduatorie è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Casalborgone ed i relativi elenchi sono pubblicati attraverso il sito web istituzionale. Avverso l'aggiornamento in corso è proponibile istanza di riesame che verrà istruita dagli uffici competenti. Conclusi i procedimenti di riesame, l'approvazione delle graduatorie diventa definitiva e le stesse non possono più essere oggetto di revisione/ricorso da parte degli interessati anche nelle parti non impugnate. Della graduatoria definitiva viene data pubblicazione nelle stesse forme sopra citate.
7. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita;
8. Nel caso l'operatore rifiuti il posteggio, ovunque esso sia ubicato, non avrà diritto alla registrazione della presenza.
9. **SEQUENZA DI 1^ SPUNTA:**
  - a) commercianti di prodotti ittici;
  - b) produttori agricoli
  - c) commercianti di prodotti ortofrutticoli;
  - d) commercianti di carni
  - e) commercianti formaggi e salumi;
  - f) altri commercianti di prodotti alimentari
  - g) extra-alimentari
10. **SEQUENZA DI 2^ SPUNTA:**

a) qualora nella prima sequenza di spunta alcuni stalli di vendita, di qualsiasi settore essi siano, non risultino stati assegnati e vi siano ancora commercianti partecipanti alla spunta non assegnatari di posteggio, l'operatore di Polizia Locale che ha condotto la prima sequenza di spunta, considererà tutti gli



Comune di Casalborgone

stalli vacanti decaduti dal loro specifico settore merceologico e specializzazione, procedendo così con una seconda sequenza di spunta a cui parteciperanno gli spuntisti rimasti, ovvero assegnando gli stalli ancora vacanti esclusivamente mediante l'osservazione dei criteri di cui al presente articolo comma 5 lett. a).

#### **11. LIMITI ALLE ASSEGNAZIONI DI POSTEGGI IN SPUNTA**

a) I posteggi riservati ai produttori agricoli non assegnati ai commercianti di settore, **NON** potranno essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica di qualsiasi genere merceologico né in prima spunta né in seconda spunta.

b) agli spuntisti di generi alimentari specializzati nell'offerta commerciale di prodotti ittici non è possibile assegnare alcun posteggio diverso da quello specificatamente previsto secondo l'allegata planimetria.

#### **Articolo 10 Sostituzione del titolare**

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

2. Il titolare di autorizzazione può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali ricavabili da apposita dichiarazione attestante lo status: di familiare coadiutore o dipendente) a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

3. Fuori dei casi indicati, esclusivamente in casi eccezionali, comunque motivati, per non più di tre volte sullo stesso mercato nell'arco dell'anno solare, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire da altri soggetti che devono attenersi nell'attività di vendita al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Superati questi termini la delega non avrà più titolo ai fini della sostituzione. L'atto di delega, su carta semplice con firma del titolare e con allegata fotocopia del documento di identità, deve contenere la motivazione della sostituzione, il mercato cui si riferisce e la durata.

4. Qualora la Polizia Locale o altro organo di vigilanza incaricato, accerti che il titolare dell'autorizzazione utilizzi la delega in modo difforme da quanto su indicato, non procederà all'assegnazione del posteggio nel caso si tratti di spuntista, redigerà, oltre al verbale di contestazione, rapporto al Sindaco, nel caso invece si tratti di titolare di posteggio fisso.

5. Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni, in numero non superiore a 2 sullo stesso mercato purché abbia sostituiti idonei ai sensi della vigente normativa. E' fatto divieto, quindi al titolare di più autorizzazioni condurre, da solo, contemporaneamente, più di un posteggio per la vendita.

#### **Articolo 11 Subingresso nella titolarità della concessione di posteggio**

1. Le modalità di subingresso sono stabilite dal Titolo IV capo IV della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.;



Comune di Casalborgone

2. Il subentrante, nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dovrà presentare comunicazione di subingresso entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98, estremi dell'atto o dell'evento presupposto ed originale dell'autorizzazione del cedente utilizzando l'apposita modulistica comunale.
3. Il subingresso nel posteggio deve avvenire rispettando il settore merceologico (già preesistente), stabilito nella delibera istitutiva del mercato.
4. L'accesso al mercato ed al posteggio, oggetto di autorizzazione, è consentito previa presentazione della domanda di subingresso al protocollo comunale.
5. Copia della domanda munita del timbro di ricevimento da parte del Comune o corredata da comunicazione di avvio del procedimento di subingresso, dovrà essere esibita agli organi di vigilanza, presenti sul mercato medesimo, unitamente alla copia del titolo autorizzativo del cedente.
6. All'avvenuta presentazione della domanda di subingresso farà seguito il calcolo relativo al canone previsto per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche e per la tassa/tariffa raccolta rifiuti.

**Articolo 12**

**Rinuncia –Decadenza e Revoca delle concessioni di posteggio**

1. La rinuncia del posteggio comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione ad essa collegata.
2. Il titolare della concessione è tenuto a darne comunicazione scritta restituendo la concessione e l'autorizzazione originali.
3. Qualora si accerti:
  - a) La perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
  - b) Il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi ovvero 17 (diciassette) giornate nell'arco dell'anno solare, anche non consecutive;
  - c) il mancato rispetto della vendita secondo la specializzazione merceologica attribuita al posteggio
  - d) I concessionari di posteggio che, per il precedente biennio, risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.

L'Ufficio del Comune di Casalborgone competente per il settore Commercio/Attività Produttive provvederà ad avviare il procedimento inerente la decadenza dalla concessione di posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

**Articolo 13**

**Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei Mercati.**

1. Il Comune di Casalborgone procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato;
  - b) spostamento provvisorio del mercato;
  - c) riorganizzazione del mercato;
2. La riassegnazione dei posteggi avviene sulla base dell'accordo sottoscritto da tutti i concessionari di posteggio, fermo restando il rispetto delle eventuali suddivisioni merceologiche.
3. Qualora non venga raggiunto l'accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, predisposta dal l'Ufficio Commercio e Attività Produttive, suddivisa per settori merceologici o specializzazioni merceologiche, che tiene conto della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio originaria o altra idonea documentazione. A parità di data



**Comune di Casalborgone**

prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

4. Nel caso in cui l'operatore abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglitoria, la data a cui si fa riferimento è quella della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.
5. Nel caso di scambio di posteggio, la data da considerare è quella in cui la sostituzione è stata formalizzata.
6. Nel caso in cui l'operatore sia titolare di più posteggi, ai fini della graduatoria per la riassegnazione, si tiene conto della concessione di posteggio recante maggiore anzianità.
7. La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria.
8. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (utenze tecniche) per soddisfare al meglio le norme igienico-sanitarie di sicurezza.

**Articolo 14**

**Scambio consensuale di posteggio**

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi interessati.
3. Può essere consentito lo scambio tra operatori con posteggi di diversi settori previa verifica dei requisiti professionali di entrambi, ossia contestualmente, in questo caso, gli operatori dovranno scambiare anche il settore merceologico.
4. Ai fini dello scambio i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione.
5. L'accoglimento dell'istanza è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento dei mercati.
6. L'effettivo spostamento sarà operativo all'atto della modifica sull'autorizzazione.

**Articolo 15**

**Indisponibilità del posteggio**

1. Nel caso risulti indisponibile il posteggio l'Amministrazione Comunale provvederà a sostituirlo con un altro di pari dimensione al fine di garantirne l'utilizzo al titolare. Il titolare avrà la priorità di scelta sui posteggi risultanti liberi rispetto agli operatori spuntisti.

**Articolo 16**

**Miglitoria**

1. Il Comune di Casalborgone può procedere all'esame delle istanze di miglitoria.



#### Comune di Casalborgone

2. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.
3. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.
4. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente su quel mercato;
  - b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese.
5. al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso, un più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del medesimo e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.
6. Ai fini dell'applicazione del precedente punto e del comma 2° del successivo articolo, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

### **Articolo 17**

#### **Ampliamento del posteggio**

1. Il Comune di Casalborgone può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

### **Articolo 18**

#### **Aggiunta di settore merceologico**

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a domanda presentata all'Ufficio del Comune di Casalborgone competente per il Settore Commercio/Attività Produttive.
2. Nel caso di autorizzazione di tipologia A ) il Comune di Casalborgone, verificati i requisiti professionali richiesti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98 e l'osservanza della normativa igienico-sanitaria, può negare l'autorizzazione se l'utilizzo dello stesso posteggio era stato previsto per la vendita dei prodotti di un determinato settore diverso da quello richiesto.

### **Articolo 19**

#### **Assenze dal posteggio**

1. Per ogni giorno di mercato il personale della Polizia Locale provvederà a registrare le presenze e le assenze degli operatori assegnatari di posteggio.
2. Costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.



Comune di Casalborgone

3. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dell'assenza, comunicazione scritta al Comune.
4. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
  - a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi, nell'arco di un biennio;
  - b) maternità, fino al compimento del primo anno di vita del neonato sul quale il titolare di autorizzazione, il coadiuvante, il dipendente o il socio di società di persone eserciti la potestà parentale, fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
  - c) ferie, per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;
  - d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali, ad esempio, obblighi elettorali.
5. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi.
6. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'ufficio comunale competente, allegando idonea documentazione, entro i primi tre giorni del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento comportante le assenze. Gli uffici procedono all'inserimento delle giustificazioni con cadenza mensile.
7. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione oltre i termini previsti dal presente articolo, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
8. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita nel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
9. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi sei.
10. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
11. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua purché non superiore al 5%.



Comune di Casalborgone

12. La rateazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 260,00. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 150,00.
13. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.165,00 è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivo vantato dall'Amministrazione.
14. Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della concessione di posteggio e della correlativa autorizzazione.
15. Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.
16. Le concessioni possono essere, altresì, revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, sentiti i diretti interessati.

**Articolo 20**

**Elenchi dei titolari di posteggio.**

1. Presso il Comune sono istituiti gli elenchi dei titolari di posteggio presso il mercato di Casalborgone e sono divisi per settori extra-alimentari ed alimentari.
2. Tali elenchi, collegati agli archivi, che contengono tutti i dati dei singoli operatori, devono essere costantemente aggiornati con le presenze e le assenze rilevate nelle giornate di mercato. - I produttori agricoli sono inseriti in apposito elenco.

**ALTRE FORME DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE**

**Articolo 21**

**Mercati straordinari**

1. In occasione di particolari celebrazioni, manifestazioni locali, festività oppure qualsiasi altra forma organizzata di aggregazione di persone, potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale forme di commercio su area pubblica a carattere straordinario.
2. Tali mercati devono avere valenza secondaria rispetto alla manifestazione principale, ed essere ad essa strumentali e servire da integrazione tra il commercio in sede fissa ed il commercio su area pubblica.
3. Tali mercati potranno essere autorizzati con apposita delibera di Giunta Comunale nella quale verranno fissati:
  - a) l'ubicazione del mercato straordinario
  - b) il numero massimo dei posteggi
  - c) le eventuali limitazioni merceologiche
  - d) gli spazi destinati agli espositori ed ai titolari di autorizzazioni temporanee
  - e) gli orari di svolgimento.



Comune di Casalborgone

4. Questi mercati dovranno essere autorizzati con congruo anticipo. Le domande dovranno pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista .
5. A tali mercati verranno applicate, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.
6. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i criteri stabiliti dal Titolo III Capo II punto 2 della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i.

**Articolo 22**  
**Commercio in forma itinerante**

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, c.4, del Decreto Legislativo 114/98 ( tipo B) .
2. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
  - a) aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito il divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
  - b) tutto il comprensorio individuato come Centro Storico di Casalborgone anche noto come LEU o Capoluogo.
  - c) E' vietata ogni forma di vendita ambulante a distanza inferiore a 500 metri dall'area mercatale nel giorno di mercato.
3. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di orari di vendita per il commercio al dettaglio, sono tenuti inoltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse.
4. Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante dovranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
5. Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.

**Articolo 23**  
**Rilascio delle autorizzazioni temporanee**

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art.11 c.4 della L.R. 28/99, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità previsti dal succitato articolo nonché del D.lgs.114/98, per le aree stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale di istituzione /restituzione delle forme commerciali su area pubblica.

**Articolo 24**  
**Forme alternative di commercio su area pubblica**

A completamento o in alternativa alle forme mercatali di cui agli articoli precedenti, il Comune ai sensi dell'art. 4 , della D.C.R. 1 marzo 1999, n. 626-3799 il Comune può individuare apposite aree, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'attività commerciale secondo le seguenti tipologie :



## Comune di Casalborgone

### A) POSTEGGI SINGOLI o GRUPPI DI POSTEGGI

Sono posteggi singoli o gruppi di posteggi (minimo due massimo sei) anche a utilizzo stagionale, con cadenza varia, per l'offerta al consumo specializzata e limitata.

Con apposita deliberazione sono fissati: ubicazione, cadenza, giorni o periodo di utilizzo, n. posti e superficie, specializzazione merceologica, orari, eventuali limitazioni. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, solo in assenza di specifiche richieste di autorizzazione, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, c.1, lett. b) del D.Lgs. 114/98 (cosiddetti "itineranti") e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 c.1, lett. a) del D.Lgs. 114/98 (aut. a posto fisso).

~~Il Comune può riservare riserva appositi spazi per gli agricoltori secondo le seguenti modalità:-~~

~~Ubicazione: P.zza V. Emanuele II (sotto la tettoia);~~

~~Cadenza: massimo 2 (due) volte a settimana;~~

~~Utilizzo: Solo imprenditori agricoli mercoledì 14.00 - 19.00 e sabato 08.00 - 14.00 - 14.00 - 19.00;~~

~~N. posti: 2 (due)~~

~~Specificazione merceologica: Prodotti ortofrutticoli~~

~~Superficie massima mq.: 15+15~~

*(comma modificato con D.C.C. 2/2017 e D.C.C. 58/2017)*

### B) ZONE DI SOSTA PROLUNGATA

Sono aree a utilizzo anche stagionale, individuate con apposita deliberazione che ne individua l'ubicazione, la cadenza, giorni di utilizzo la specializzazione merceologica e le limitazioni.

La sosta consentita **non può superare le 5 (cinque) ore giornaliere**, anche pomeridiane o alternate.

Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, c.1, lett. b) del D.Lgs. 114/98 (cosiddetti "itineranti") e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 c.1, lett. a) del D.Lgs. 114/98 (aut. a posto fisso).

Il Comune può riservare appositi spazi di sosta prolungata per gli agricoltori.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPRENDITORI AGRICOLI

### Articolo 25 Imprenditori Agricoli

1. Si considerano agricoltori agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti e in possesso di partita IVA per l'agricoltura.
2. Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori di altre categorie.
3. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali di altre categorie.
4. La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica appositamente riservata è subordinata alla presentazione di comunicazione, che deve contenere oltre alle generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di indicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti venduti e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Copia della comunicazione deve essere esibita a richiesta dei preposti alla vigilanza.
5. L'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di apposito bando comunale, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i. .

### Articolo 26 Assenze degli agricoltori

1. Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune.



Comune di Casalborgone

2. I certificati medici di giustificazione delle assenze dovranno pervenire agli uffici Comunali entro 15 giorni dal verificarsi di ciascuna assenza. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia resa conforme.



Comune di Casalborgone

3. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di 3 mesi.
4. Sono inoltre applicabili ai fini del computo delle assenze le deroghe previste per gli altri operatori mercatali richiamate nel presente Regolamento.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 27 Obblighi e divieti**

1. Gli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività devono:

- a) avere con sé i titoli autorizzativi in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli; qualora si tratti di delegati deve essere esibita anche la delega;
- b) rispettare gli orari di accesso, vendita e uscita dall'area mercatale stabiliti nel presente regolamento o dalle apposite ordinanze sindacali;
- c) rispettare tutte le vigenti norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari; in particolare per quanto riguarda i prodotti ittici la conservazione deve avvenire in regime di freddo anche per mezzo di adeguato strato di ghiaccio;
- d) proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte della clientela e comunque da ogni possibile deterioramento; in regime di libero servizio è obbligatoria la fornitura al cliente di guanti monouso;
- e) avere con sé il registratore di cassa o altro strumento equipollente per la registrazione fiscale degli incassi;
- f) adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato;
- g) esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole quantità e qualità delle merci secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- h) tenere in vista le derrate alimentari destinate alla vendita e comunque in condizione di massima accessibilità per il personale pubblico demandato ai controlli igienici e sanitari; a questo proposito si precisa dell'automezzo di proprietà o in uso del concessionario;
- i) provvedere alla massima cura, pulizia e decoro delle proprie attrezzature nonché del posteggio in concessione; in ogni caso il concessionario è tenuto a rispettare le direttive igieniche emanate dai competenti Uffici pubblici, anche in merito al corretto uso dei contenitori mobili per la raccolta dei rifiuti;
- j) usare apparecchiature ed impianti elettrici in regola con le leggi e le specifiche normative vigenti;

2. Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività è vietato:

- a) esporre prodotti alimentari deperibili ad una altezza inferiore a metri 1 esclusi i prodotti ortofrutticoli e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, che devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm.;
- b) formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm. 140;
- c) ammassare la merce a ridosso od in prossimità dei cassoni dell'immondizia;
- d) ammassare i rifiuti all'interno del proprio posteggio o nelle zone limitrofe: man mano che vengono;
- e) prodotti devono essere smaltiti conferendoli all'interno degli appositi contenitori;
- f) depositare rifiuti al di fuori dei contenitori opportunamente predisposti nell'ambito dell'area mercatale;
- g) depositare rifiuti nei pressi delle fontanelle e comunque impedirne l'uso pubblico;
- h) avere abiti chiazziati di sangue o sudici;
- i) eviscerare animali (esclusi gli ittici. In quest'ultimo caso gli operatori dovranno comunque servirsi di attrezzature non utilizzate per la vendita);
- j) richiamare i consumatori a voce alta o a mezzo di amplificatori della voce;



Comune di Casalborgone

- k) coprire, anche parzialmente, e comunque impedire l'accessibilità agli idranti antincendio presenti sulla area mercatale e opportunamente segnalati a norma di legge;
- l) accendere fuochi a fiamma libera; utilizzare bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salvo che venga presentata agli organi di vigilanza l'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
- m) poggiare al suolo anche solo temporaneamente le merci alimentari destinate alla vendita;
- n) è altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- o) è vietato abbandonare l'area mercatale prima dei termini previsti dal presente regolamento salvo per grave e giustificato motivo;
- p) durante il giorno di svolgimento dei mercati è vietato il commercio in forma itinerante all'interno delle aree mercatali ed in quelle adiacenti nel raggio di 500 metri così come già indicato all'articolo 22 c. 2 lett. C.

**Articolo 28**  
**Posteggi e tende**

1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione e devono sempre essere rispettate la parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.
2. Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da non impedire il transito dei mezzi di soccorso e non dovranno arrecare danno alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacolare le tende degli operatori attigui o recare danno alle loro mercanzie in caso di precipitazioni atmosferiche.
3. Le tende utilizzate per la copertura del posteggio devono essere tali da non costituire intralcio al movimento degli acquirenti.

**È vietato**

4. coprire, anche solo parzialmente, la visuale dei banchi adiacenti, fermo restando la possibilità di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato in concessione;
5. esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio, inoltre le tende non potranno utilizzare sostegni che poggino al di fuori dell'area assegnata
6. effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore;
7. praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

**Articolo 29**  
**Prodotti non vendibili sui mercati**

1. sul mercato è fatto divieto di porre in vendita prodotti esclusi dalle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo e non conformi alle leggi sanitarie.



Comune di Casalborgone

2. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita anche se all'interno dell'automezzo, usato dall'operatore, parcheggiato nell'ambito del posteggio.
3. Non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona di mercato nella quale è ubicato il posteggio interessato, salvo quanto previsto in relazione alla spunta. In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.
4. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

**Articolo 30**

**Limitazione alla circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto.**

1. Nell'area mercatale, durante l'orario di vendita è di norma proibita la circolazione dei veicoli.
2. A parziale deroga rispetto a quanto sopra, ed al fine di consentire le normali operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature si prescrive quanto qui di seguito riportato:

**A - Operazioni ad inizio mercato (ved. Orari Allegato A)**

Qualora il posteggio interessato non sia di dimensioni tali da consentire il parcheggio dell'automezzo, quest'ultimo dovrà essere rimosso dall'area mercatale prima dell'inizio delle attività di vendita.

**B - Operazioni a chiusura mercato e/o uscita anticipata (ved. Orari Allegato A)**

Al di là degli spostamenti di automezzi consentiti al termine dell'orario di mercato per il carico e trasporto delle attrezzature e delle merci invendute, qualsivoglia ulteriore transito e/o semplice spostamento di automezzi nel corso della fascia oraria destinata alle vendite dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Polizia Locale. Resta tuttavia la facoltà, per gli operatori, di poter provvedere a rifornimenti intermedi mediante l'uso di carrelli e simili movimentati a mano; anche questi dovranno essere comunque ricoverati, a fine uso, nell'ambito del posteggio o al di fuori dell'area mercatale o comunque in modo da non creare incomodo o nocumento a terzi.

3. L'acquisto di un mezzo più grande da parte dell'operatore commerciale su area pubblica non può comportare automaticamente l'ampliamento della concessione di posteggio.

**Articolo 31**

**Danneggiamento degli impianti di mercato**

1. Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere, imbrattare gli impianti del mercato ed in particolare il suolo.

**Articolo 32**

**Furti - danneggiamenti – incendi**

1. L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e per incendi che si verificano nei mercati non imputabili all'Amministrazione stessa.

**Articolo 33**

**Verifica delle assenze**

1. Le assenze degli operatori titolari di posto fisso verranno rilevate in coincidenza dell'inizio di orario di vendita ed annotate sull'elenco dei titolari di posto fisso.



Comune di Casalborgone

2. Le presenze degli operatori spuntisti verranno rilevate all'atto della spunta ed annotate, ovvero aggiunte alle graduatorie preesistenti.
3. Entrambi i rilievi verranno trasmessi a cura dell'Operatore di Polizia Locale che ha curato i rilievi medesimi, all'Ufficio competente per l'aggiornamento delle graduatorie.
4. Gli operatori che non rispettino le modalità di cui al punto "orari dei mercati" riguardo l'orario di inizio e di termine delle vendite verranno rilevati come assenti.

**Articolo 34**  
**Pulizia dei posteggi**

1. Agli operatori commerciali è affidata il mantenimento del decoro e della pulizia del posteggio assegnato; al termine dell'attività deve essere lasciato sgombro da rifiuti di qualsivoglia genere e pulito.
2. Tutti i rifiuti prodotti dall'operatore ambulante assegnatario del posteggio dovranno essere depositati all'interno degli involucri e/o contenitori localizzati presso l'area del mercato

**Articolo 35**  
**Tasse e tributi dovuti**

1. La concessione di posteggio avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ha durata decennale ed è automaticamente rinnovata.
2. Le concessioni annuali aventi validità decennale, sono assoggettate al pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e la Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità previste dal Comune.
3. Per gli assegnatari di posti giornalieri ( c.d. spuntisti ), la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco, direttamente dal personale incaricato, secondo le modalità stabilite dal Comune.

**VIGILANZA SUL MERCATO E SANZIONI**

**Articolo 36**  
**Preposti alla vigilanza**

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono la Polizia Locale, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale ciascuno in base alle proprie competenze.

**Articolo 37**  
**Sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.lgs. 114/98**

1. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 114/98.

**Articolo 38**  
**Sanzioni per le violazioni al presente regolamento**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento verranno applicate le sanzioni secondo le norme previste dalla Legge 689/81 e secondo quanto disposto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ( Testo Unico degli Enti Locali), introdotto dalla legge 16.01.2003, n.3.



Comune di Casalborgone

### **Articolo 39 Sanzioni accessorie**

1. Per le violazioni all'utilizzo della *delega* ( art. 10 del presente regolamento) viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività.
2. Per le violazioni al presente regolamento in caso di recidiva viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività.
3. Per recidiva si intende la ripetizione della stessa violazione per due volte nel corso di uno stesso anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. La sospensione dell'attività non potrà superare un massimo di 20 (venti) giorni.

## **NORME TRANSITORIE e FINALI**

### **Articolo 40 Elaborato grafico planimetrico dell'area mercatale di Casalborgone**

L'allegato grafico planimetrico dell'area mercatale di Casalborgone è parte integrante del presente Regolamento ed individua esattamente l'area in cui si svolgono le operazioni di vendita su area pubblica, i posteggi in concessione e liberi, con il rispettivo settore/specializzazione merceologica di riferimento.

### **Articolo 41 Entrata in vigore ed abrogazioni**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro Regolamento Comunale precedentemente approvato in materia.



Comune di Casalborgone

## ALLEGATO A – GIORNO e ORARI MERCATO DI CASALBORGONE

*fatte salve le possibili deroghe ex art. 5 del presente Regolamento ed in particolare quanto indicato al comma 1 lett. C), il mercato si svolge ordinariamente settimanalmente nella giornata del **Lunedì** con i seguenti orari:*

| Descrizione Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orario                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Occupazione e montaggio del posteggio in concessione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>non prima delle ore 6,30</u> |
| Termine occupazione e montaggio del posteggio in concessione (dopo tale orario il posto in concessione è considerato libero per l'assegnazione in spunta):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>non oltre le ore 8,00</u>    |
| Inizio delle operazioni di vendita per i commercianti con posto fisso in concessione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>dalle ore 8,00</u>           |
| Effettuazione della spunta:<br><br><i>(gli spuntisti ritardatari, ovvero non presenti alle 8.00 potranno partecipare solo al secondo giro di spunta.</i><br><br><i>Se saranno ulteriormente in ritardo, ovvero anche rispetto all'inizio del secondo giro di spunta e se questa risultasse ancora in corso, potranno ricevere in assegnazione solo l'eventuale posto libero al termine del secondo giro di spunta.</i><br><br><i>Qualora invece lo spuntista si presentasse al termine delle operazioni di seconda spunta non avrà più diritto all'assegnazione di posteggi eventualmente liberi).</i> | <u>dalle ore 8,00</u>           |
| Fine delle operazioni di vendita per tutti gli operatori, concessionari e spuntisti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>alle ore 13,00</u>           |
| Inizio dell'uscita dal mercato, per tutti gli operatori, concessionari e spuntisti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>dalle ore 13,00</u>          |
| Smontaggio delle attrezzature di vendita e liberazione del posteggio, per tutti gli operatori, concessionari e spuntisti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>non oltre le ore 14,00</u>   |



Comune di Casalborgone

## **ALLEGATO B – PLANIMETRIA del MERCATO di CASALBORGONE**

*(Modificata con D.C.C. 13/2015)*